

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO

Oggetto: **CONCESSIONE IDRAULICA VENTENNALE ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, relativa a n.2 scarichi in sponda dx del fosso San Pietro delle acque reflue piovane, provenienti dalle canalette poste perimetralmente alla nuova vasca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- 1) **DI DARE ATTO CHE**, con prot. n. 40830 del 11/10/2011, il Sig. Properzi Massimo in qualità di Rappresentante Legale della Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale" con sede in Strada Provinciale Corvese 40 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) C.F./P.I. 01891740449, ha fatto istanza al Settore Patrimonio, Edilizia scolastica e Protezione Civile (ex Genio Civile) della Provincia di Fermo, quale Autorità Idraulica al tempo competente, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, di nuova concessione idraulica per n. 2 scarichi in sponda idrografica dx del Fosso San Pietro di acque piovane provenienti dalle canalette poste perimetralmente alla nuova vasca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio;
- 2) **DI DARE ATTO** altresì che la Provincia di Fermo, con nota prot. n 42478 del 19/10/2011 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 05/2006, dal punto di vista idraulico, la Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale" a realizzare n. 2 scarichi di acque piovane provenienti dalle canalette poste a monte della nuova vasca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio, ed ha accordato, altresì, l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, per la realizzazione degli interventi di protezione spondale così come previsto negli elaborati progettuali firmati del geologo Alberto Conti, allegati all'istanza prot. 40830 del 11/10/2011 e nell'autorizzazione prot. n 42478/2011.
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, con nota prot. n. 0771902 del 25/06/2021, la Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale" ha trasmesso la prevista relazione di cui al comma 5 dell'art. 30 della L.R. n.05/2006, del tecnico incaricato Ing. Simone Barbizzi relativa agli interventi di protezione spondale connessi allo scarico di acque piovane provenienti dall'area descritta al precedente punto, nella quale si attesta la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato con nota prot.n. n 42478 del 19/10/2011;
- 4) **DI RITENERE CHE**, le opere idrauliche relative allo scarico in parola, realizzate e collaudate, come attestato dal tecnico incaricato nella relazione trasmessa con nota prot.



n. n. 0771902 del 25/06/2021, rispettano le prescrizioni ritenute indispensabili a garantire la salvaguardia idraulica dello stesso corpo recettore e che pertanto non sussistono problematiche riguardo l'assentibilità dal punto di vista idraulico di cui al comma 4 dell'art. 30 della L.R. 05/2006 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*);

5) **DI AUTORIZZARE**, per quanto sopra, **alla Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale"** con sede in Strada Provinciale Corvese n.40 – 63821 Porto Sant'Elpidio C.F./P.I. 01891740449" **la CONCESSIONE IDRAULICA di cui all'art. 30 della L.R. 05/2006 relativa a n. 2 scarichi sul Fosso S. Pietro (sponda dx) di acque piovane provenienti dalle canalette dell'area posta a monte della nuova vasca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio con l'obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare tutte le norme e condizioni vincolanti di seguito riportate:**

- la presente concessione collettiva è concessa ai soli fini idraulici e resta a carico del Concessionario l'obbligo di acquisizione di ogni ulteriore assentimento o nulla osta dovuto per altro titolo, nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la scrivente Autorità ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente concessione si intende assentita con il più ampio carattere di precarietà e, pertanto, per finalità di tutela o per motivi giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o in presenza di ragioni o motivi di pubblico interesse sottesi alla natura demaniale del bene, ovvero di incolumità pubblica, ovvero di calamità naturali, la competente Autorità Idraulica potrà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno ed a suo insindacabile giudizio esclusivo, sospendere o revocare la concessione stessa a semplice avviso, senza che per ciò la Ditta Concessionaria possa vantare diritti o pretendere compensi di sorta o pretendere alcun indennizzo per danni di qualsiasi genere ed entità che, direttamente od indirettamente, avesse a subire in conseguenza della eventuale disposta revoca o sospensione;
- la Ditta richiedente si rende pienamente responsabile, sul piano civile e penale, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà o soggetti pubblici e privati, anche in conseguenza di fatti imprevedibili e pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatesi come pure al pagamento di eventuali indennizzi; in presenza di tali danni, rivendicati dai proprietari, affittuari, ecc., sarà, altresì, a suo esclusivo carico la gestione di eventuali controversie e l'assunzione degli oneri conseguenti che dovessero sorgere in dipendenza dei lavori autorizzati;
- è fatto divieto al Concessionario, durante l'esercizio dei propri impianti e le attività correlate, di apportare alle opere già oggetto di concessione, aggiunte, innovazioni ed altro senza specifica autorizzazione;



- resta salva per la Ditta la possibilità di modificare e/o adeguare, a proprie spese e cura, le infrastrutture autorizzate per renderle compatibili con nuove norme tecniche, di sicurezza, di assetti della propria rete fognaria;
- la Ditta è comunque obbligata, qualora esplicitamente richiesto dalla competente Autorità Idraulica, ad eseguire tutte le eventuali opere idrauliche in corrispondenza dello scarico autorizzato, ritenute necessarie ed indispensabili per garantire il rispetto dell'ammissibilità idraulica e idrogeologica del corso d'acqua pubblico interessato dalle immissioni delle acque piovane provenienti dall'area in parola;
- gli interventi migliorativi, anche se autorizzati ed effettuati dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione; è comunque facoltà dell'Amministrazione concedente richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi non espressamente autorizzati; gli interventi reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nei termini assegnati dall'Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista; nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, si provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi anche sul deposito cauzionale;
- è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di mantenere il regolare stato di funzionamento di tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo responsabile di qualsivoglia danno possa avvenire a pregiudizio di persone e cose, alla proprietà pubblica e privata, ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; i lavori nell'alveo o sulle sponde del corso d'acqua interessato dallo scarico in oggetto, che avessero per oggetto la conservazione degli impianti devono essere eseguiti e mantenuti a cura e spese esclusive del Concessionario;
- è fatto obbligo al Concessionario di provvedere direttamente alla manutenzione periodica ordinaria e straordinaria nel tratto del corso d'acqua cui la presente concessione si riferisce per una fascia di rispetto minima di 5 metri a valle e 5 metri a monte in corrispondenza di ciascuno scarico, avendo cura di eliminare ed asportare, in costanza di tempo, i materiali alluvionali, erbacce, rovi e pietrame che riducono la sezione di libero deflusso delle acque e che potrebbero determinare scalzamenti del fondo dell'alveo;
- è fatto divieto assoluto il taglio non autorizzato delle piante esistenti a protezione degli argini, così come stabilito nella Circolare della Regione Marche 1/1997;
- è fatto divieto assoluto di eseguire senza idonea autorizzazione idraulica fosse, incisioni, scalzamenti o altri lavori aventi carattere precario o provvisorio, in particolare a ridosso dei manufatti di difesa o danneggiare eventuali opere idrauliche esistenti in zona;
- l'Amministrazione concedente potrà in qualunque momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle opere oggetto di concessione ed imporre al concessionario eventuali interventi di cui le opere necessitano;



- eventuali danni arrecati da piene o esondazioni del corso d'acqua pubblico agli scarichi ed alle relative opere d'arte autorizzate non daranno diritto a compensi di sorta ed il Concessionario ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danneggiamenti di qualsiasi genere alle pertinenze demaniali, nonché di ripristinare a proprie cure e spese il regolare funzionamento dello scarico e delle relative opere di protezione spondale;
 - qualora al termine della concessione persistano i fini della medesima e non siano sopraggiunte superiori ragioni idrauliche, essa potrà essere rinnovata, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie; almeno sei mesi prima della scadenza, il concessionario dovrà chiedere il rinnovo della concessione alla struttura competente; in mancanza di rinnovo come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente può ordinare al concessionario di rimuovere le opere ed eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell'alveo e delle sponde. In caso di inadempienza, l'amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo le relative spese a carico del concessionario;
- 6) **DI ACCORDARE**, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione in parola per una **durata di anni 20** (venti) successivi e continui, decorrenti dal mese di luglio 2021, ossia dalla data riportata nel presente Decreto;
- 7) **DI STABILIRE CHE:**
- la società concessionaria corrisponderà alla Regione Marche, il canone annuale di € **250,00** (euro duecentocinquanta/00), determinato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. per n. 2 scarichi;
 - le somme dovute dovranno essere corrisposte anticipatamente entro il mese di luglio dell'anno solare di riferimento, da effettuarsi mediante versamento sul c.c.p. n. 1034627750 o bonifico bancario codice IBAN IT 49 X 07601 02600 001034627750, intestato alla REGIONE MARCHE con l'indicazione della seguente causale: "FM – C.O. *Canone Concessione Idraulica n. 2 scarichi fosso San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio* – **SAM S.r.l. Unipersonale** - annualità ____/____";
 - se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, il concessionario è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone; l'Amministrazione concedente può dichiarare decaduto il diritto per lo scarico sul corso d'acqua in parola, nel caso di mancato pagamento di due annualità del canone e qualora il Concessionario, diffidato a regolarizzare la situazione, non vi provveda entro il termine perentorio di sessanta giorni;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** il suddetto canone possa in seguito essere adeguato con successivi provvedimenti legislativi oppure a seguito di modifiche accordate dall'Amministrazione competente delle caratteristiche della concessione medesima;
- 9) **DI DARE ATTO CHE** sulla base della documentazione depositata agli atti, il Concessionario ha regolarmente provveduto:



- a versare l'importo di € 250,00 dovuto per l'annualità del canone luglio 2021/luglio 2022;
- a costituire deposito cauzionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 del R.D. 1775/1933, per un importo complessivo pari ad € 250,00 intestato alla Provincia di Fermo giusta quietanza n. 731 del 10/04/2013;

10) **DI STABILIRE CHE**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il predetto versamento a titolo di cauzione deve intendersi valido e vigente, ad ogni effetto di legge, per gli scopi e le finalità del presente Atto Concessorio e che detta somma, ove nulla osti, verrà restituita al termine della concessione medesima;

11) **DI STABILIRE CHE**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il presente atto s'intende rilasciato ai fini e nei soli riguardi delle normative sopra richiamate (R.D. 1775/1933 e L.R. 05/2006) ed in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;

12) **DI TRASMETTERE** copia del presente Atto al soggetto Concessionario;

13) **DI RAPPRESENTARE CHE**, avverso il presente atto, può essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

14) **DI ATTESTARE** che dal presente provvedimento non deriva né comunque può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Giuseppe Serafini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 523/1904 - *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*;

R.D. 2440/1923 e ss.mm.;

R.D. 1775/1933 e ss.mm. "*Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*";

Art. 90 del D.P.R. 616/1977, riguardanti le funzioni amministrative delegate alle Regioni a statuto ordinario concernenti le *piccole derivazioni di acqua pubblica* e la *polizia delle acque*;

L.R. 29/1985 "*Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale*";

L. 183/1989 e ss.mm. "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*";

L. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

L. 36/1994 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";

L. 37/1994 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";

L.R. 44/1994 – *Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'Attività Amministrativa regionale*;

Circolare Regionale n. 1 del 23/1/1997 "*Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio regionale*";

Art. 86 del D.Lgs. 112/1998, modificato dalla Legge 388/2000, con il quale la gestione del Demanio idrico, già di competenza dello Stato, è passata alla competenza delle Regioni e degli Enti Locali;

D.P.R. 252/1999 con il quale tutte le acque superficiali e quelle sotterranee fanno parte del demanio pubblico e che solo quelle elencate nei commi 3 e 4 dell'art. 28 della L. 36/1994 non sono soggette a licenza o concessione di derivazione;

L.R. 10/1999, in particolare gli artt. 16 e 52 con i quali la Regione Marche ha attribuito alle Province le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico e delle concessioni idrauliche;

Art. 16 comma 1 lettera c) della L.R. 13/1999 – *Delega alle Province delle competenze in materia di rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acqua di cui al T.U. 1775/1933*;

D.Lgs. 258/2000 riguardante le disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 152/1999 ed allo stesso T.U. 1775/1933;

Art. 107 comma 3 lettera c) ed f) e l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Art. 16 bis della L.R. 20/2001 – *Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione*;



D.G.R. 639/2002 con la quale la Regione Marche ha stabilito che le funzioni amministrative in materia di demanio idrico, di cui alla richiamata L.R. 10/1999, sono state conferite alle Province a decorrere dal 4 aprile 2002;

L.R. 11/2003 - *Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne*;

L.R. 05/2006 "*Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico*";

Art. 30 della L.R. 05/2006 "*Concessioni Idrauliche*";

Art. 46 della L.R. 05/2006 "*Canoni*" Tabella A "*Canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica a decorrere dall'anno 2006*", che stabilisce che la misura dei canoni di occupazione del demanio idrico venga determinata annualmente con legge finanziaria regionale;

L.R. 13/2015 in forza del quale dal 1° aprile la 2016 Regione subentra nell'esercizio delle funzioni delle Province relative alla Difesa del Suolo e Demanio Idrico previste dalla L.R. 13/1999;

D.G.R. 192/2016 "Richiesta parere alle Province Marchigiane al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Consiglio dell'Economia e del Lavoro sullo schema di Deliberazione concernente: *Disposizioni necessarie al trasferimento alla regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici collegati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015*";

D.G.R. 302/2016 "*Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015*".

D.G.R. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali."

MOTIVAZIONE

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art. 30 commi 3, 4, 5 e 6 della L.R. 05/2006, ai fini del rilascio della concessione idraulica per la realizzazione di opere e manufatti di cui alla tabella allegata alla suddetta legge:

- la domanda è corredata dai seguenti elaborati:
 - a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall'intervento;
 - b) relazione tecnica descrittiva;
 - c) adeguata documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge;
 - d) documentazione fotografica;
 - e) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria
- una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di un'idonea cauzione che ne garantisca l'esatta esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria;
- il richiedente è tenuto a fornire alla struttura provinciale, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità



delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate;

- una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la struttura definisce il canone e invita il richiedente alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero gli trasmette l'atto motivato di diniego;

PRESO ATTO che:

- con prot. n. 40830 del 11/10/2011, il Sig. Properzi Massimo in qualità di Rappresentante Legale della Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale" con sede in Strada Provinciale Corvese 40 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) C.F./P.I. 01891740449, ha fatto istanza al Settore Patrimonio, Edilizia scolastica e Protezione Civile (ex Genio Civile) della Provincia di Fermo, quale Autorità Idraulica al tempo competente, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, di nuova concessione idraulica per n. 2 scarichi in sponda idrografica dx del Fosso San Pietro di acque piovane provenienti dalle canalette poste perimetralmente alla nuova vasca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio;
- la Provincia di Fermo, con nota prot. n. 42478 del 19/10/2011 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 05/2006, dal punto di vista idraulico, la Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale" a realizzare n. 2 scarichi di acque piovane provenienti dalle canalette poste a monte della nuova vasca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio, ed ha accordato, altresì, l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, per la realizzazione degli interventi di protezione spondale così come previsto negli elaborati progettuali firmati del geologo Alberto Conti, allegati all'istanza prot. 40830 del 11/10/2011 e nell'autorizzazione prot. n. 42478/2011.
- con nota prot. n. 0771902 del 25/06/2021, la Società "S.A.M. S.r.l. Unipersonale" ha trasmesso la prevista relazione di cui al comma 5 dell'art. 30 della L.R. 05/2006, del tecnico incaricato Ing. Simone Barbizzi relativa agli interventi di protezione spondale connessi allo scarico di acque piovane provenienti dall'area descritta al precedente punto, nella quale si attesta la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato con nota prot.n. n. 42478 del 19/10/2011;

CONSIDERATO che le opere idrauliche relative agli scarichi in parola, realizzate e collaudate ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della L.R. 05/2006, come attestato dal tecnico incaricato nella relazione trasmessa con nota prot. n. n. 0771902 del 25/06/2021, rispettano le prescrizioni ritenute indispensabili a garantire la salvaguardia idraulica dello stesso corpo recettore e che pertanto non sussistono problematiche riguardo l'assentibilità dal punto di vista idraulico di cui al comma 4 dell'art. 30 della L.R. 05/2006 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*);

VERIFICATO CHE il canone annuale derivante dalla presente concessione, calcolato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. è pari ad **€ 250,00** (€ 125,00 per n. 2 scarichi)

VERIFICATO CHE la Ditta richiedente ha provveduto al versamento dei seguenti importi:

- **€ 250,00** a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del R.D. 1775/1933, intestato alla Provincia di Fermo giusta quietanza n. 731 del 10/04/2013;
- **€ 120,00** quali spese istruttorie sul c/c 1630961 della Provincia di Fermo in data 11/10/2011;



- **€ 250,00** quale canone dovuto per l'annualità luglio 2021/luglio 2022;

ESEGUITI gli accertamenti d'ufficio e rilevato che la documentazione amministrativa e gli elaborati progettuali acquisiti agli atti di questo Servizio risultano regolari;

RITENUTO, per i motivi sopra riportati e che vengono condivisi, di decretare in merito;

CONSIDERATO CHE dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa da parte della Regione Marche;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

Per le motivazioni sopra espresse, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, propone di approvare quanto riportato nel dispositivo.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Marco Trovarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

